TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

REGISTRO V.G. N. 2717/2024

Il Giudice designato nel procedimento iscritto per la conferma delle misure ex art. 18 e 19 CCII depositato in data 19.11.2024 dalla società ", con sede legale in alla via e sede amministrativa e principale in , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dagli avvocati

letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

OSSERVA QUANTO SEGUE

Con ricorso depositato in data 19.11.2024, parte ricorrente ha chiesto, previa fissazione di udienza, la conferma delle misure protettive ex art. 18 e 19 CCII richieste unitamente al deposito dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, ossia " *confermare e misure protettive previste dall'art. 18 c.c.i.i. fino al termine di 120 giorni o fino al diverso termine"*

A tal fine ha esposto che:

1) la Società opera nel settore tessile casa in Italia ed in particolare nel confezionamento e nella distribuzione all'ingrosso della biancheria per la casa, tendaggi e tappezzeria;
2) è titolare di diversi marchi, mediante i quali occupa pressoché tutti i segmenti di vendita della biancheria per la casa e commercializza i propri prodotti, oltre che mediante il ricorso ad una rilevante rete di agenti di vendita, attraverso diversi canali di vendita;
3) la Società ha 93 collaboratori diretti, di cui 79 lavoratori dipendenti a tempo pieno e 14 lavoratori interinali. Nell'indotto lavorano oltre 300 persone;
4) la compagine sociale è composta da tre soci e amministratore Unico della medesima è il sig.

5) le cause della crisi sono dovute a fattori principalmente esogeni, quali: a) problemi finanziari legata alla "consociata francese ', il cui andamento ha determinato un assorbimento di liquidità che ha causato una significativa riduzione della cassa e , dunque, delle risorse disponibili per l'operatività quotidiana e per l'investimento in crescita e sviluppo del portafoglio clienti; b) gestione dei crediti e deterioramento del rating della clientela: in particolare, sul punto, la società ha esposto di aver "*sempre operato con assicurazione sui clienti per tutelarsi dai possibili rischi di insolvenza degli stessi: tuttavia, il peggioramento del rating dei clienti ha determinato la riduzione media dell'affidato coperto da assicurazione*

(80%) per singolo cliente che ha generato una contrazione delle vendite realizzabili a parità di parco clienti, comportando, in capo alla Società l'assunzione di maggiori rischi economici costituiti sia dalla porzione non assicurata sia dal 20% extra dettato dalla policy interna; per tali ragioni al fine di non incrementare il rischio di credito, l'azienda ha preferito contrarre le sue vendite pur in presenza di domanda e anche a fronte di merce già ordinata, con conseguente diminuzione del volume di vendite e aumento delle giacenze di magazzino con un ovvio effetto sulla liquidità; c) sospensione delle linee bancarie; d) problemi connessi alla gestione del magazzino e fluttuazione dei prezzi in quanto *"nel 2020, a causa dell'incertezza generata dalla pandemia, l'azienda ha ridotto gli acquisti ipotizzando un rallentamento delle vendite. Quando il mercato si è ripreso nel 2021, la domanda è aumentata improvvisamente, e si è trovata in una situazione di "rottura di stock", ovvero senza sufficienti scorte per soddisfare le richieste dei clienti. Ciò ha obbligato l'azienda, a incrementare gli acquisti in fretta per poter rifornire il magazzino e far fronte alla domanda crescente, ma in un contesto di prezzi di mercato in aumento, sia per le merci che per i costi di trasporto (noli marittimi). Di conseguenza, si è trovata ad acquistare a prezzi elevati. Questo scenario ha peggiorato ulteriormente la situazione finanziaria, poiché le scorte acquistate a prezzi elevati hanno inciso negativamente sui margini di profitto a fronte della sensibile correzione dei prezzi di vendita registratasi sul mercato negli ultimi anni a fronte della crisi crescente dei consumi"*.

6) per fronteggiare la crisi la Società ha predisposto un progetto di piano di risanamento, il cui piano industriale (cfr. allegato D pag. 41) si articola nei seguenti punti:

a) espansione sul mercato nel Nord Italia, nel segmento tappezzieri , sviluppo nel settore contract e ottimizzazione dell'attuale distribuzione;

b) ottimizzazione interna mediante razionalizzazione degli assortimenti, semplificazione della catena dei fornitori, consolidamento della rete dei fasonisti;

7) in relazione alle conseguenze di tale riorganizzazione nel piano industriale secondo la prospettazione della Società (cfr. all. D pag. 42) "*la riorganizzazione di porterà significativi impatti operativi, grazie a una revisione strategica dei punti vendita e a una rigorosa spending review. L'azienda intende effettuare una transizione dallo storico modello basato sull'ingrosso a una presenza più rilevante sui canali retail indiretti, che offrono margini di profitto più elevati. Questo cambiamento comporterà una razionalizzazione della rete dei punti vendita, con investimenti mirati al potenziamento delle aree più performanti e alla riduzione di quelle meno redditizie. Il focus commerciale si sposterà verso prodotti a maggior valore aggiunto, con uno switch significativo sul tendaggio*

dai prodotti , venduto con il modello tradizionale delle "pezze" alla collezione con l'obiettivo di posizionare l'offerta su fasce di mercato premium e differenziate. E' importante sottolineare che per gli esercizi futuri il Management intende proteggere la linea di prodotti tradizionale attraverso una strategia di brand hijacking, finalizzata allo spostamento dei prodotti sotto il nuovo marchio « ». Attiva dal 2023, questa nuova linea rappresenta una strategia di salvaguardia del brand adottata in risposta alle politiche di pricing aggressive dei competitors, che hanno portato alla cannibalizzazione dei prodotti a marchio . La quindi, avrà il compito di includere al proprio interno una selezione accurata di prodotti della , mantenendo la qualità e il prestigio del marchio originale ma con un posizionamento più competitivo e coerente con le nuove dinamiche di mercato e un maggior livello di servizio (taglio a misura). Questa iniziativa permetterà di rafforzare la brand equity e garantire una maggiore competitività, evitando erosioni di margine e consolidando la presenza di nei segmenti a più alto valore aggiunto. Tale riorganizzazione permetterà all'azienda di ridefinire il proprio modello di business, migliorando la redditività e rafforzando la presenza sul mercato con un'offerta più mirata e coerente con le esigenze dei consumatori";

8) il piano finanziario predisposto, con la relativa manovra finanziaria, è articolato in un arco temporale di 6 anni (2024-2029) e prevede:

- la ristrutturazione dei debiti a breve termine verso le banche: i debiti a breve termine verso le banche, attualmente pari a 9,6 milioni di euro, saranno oggetto di una ristrutturazione mediante uno stralcio del 42% (4 milioni di euro), riducendo così l'onere complessivo dovuto pari a euro 5.626.931, che verrà restituita entro il 31 dicembre 2025;
- ripristino delle linee di breve termine con un accordato in linea con quello al 31.12.23: per permettere la piena operativa all'azienda, dovranno essere ripristinate tutte le linee di breve termine attualmente sospese (autoliquidanti, finimport, lettere di credito, etc.) per euro 16.000.000;
- i debiti a medio-lungo termine nei confronti dei creditori finanziari indicati a pag. 48 del piano finanziario pari ad euro 5.852.818 vedranno l'inizio dei rimborsi a partire da gennaio dell'anno 2027 e fino all'anno 2034, con un prolungamento della durata complessiva del 50% rispetto alle scadenze naturali (cfr. all. D pag. 48) , con possibile previsione di un meccanismo di cash sweep, potenzialmente finalizzato a destinare una parte dei flussi di cassa in surplus generati dall'operatività al rimborso anticipato del debito, con riduzione dell'esposizione

finanziaria, abbattendo progressivamente gli oneri legati agli interessi e migliorando la solidità complessiva della posizione debitoria dell'azienda.

- tasso di interesse 3,5%;
- svalutazione del magazzino per 1 milioni di Euro: secondo la prospettazione della società "*tale operazione permette di adeguare il valore delle scorte al loro effettivo valore di realizzo, riflettendo con maggiore accuratezza la situazione economica dell'impresa e preparando il terreno per una gestione più efficiente delle risorse finanziarie nel futuro. La svalutazione si è resa necessaria a seguito, anche, della sospensione delle linee bancarie. Questa mossa consente di ripulire il bilancio aziendale, riducendo le perdite latenti associate a stock di merce invenduta e generando liquidità mediante una politica di vendita a prezzi ridotti, seppur con margini compressi. In pratica, la scelta di svalutare e liquidare le scorte è stata presa per liberare capitale immobilizzato nel magazzino e migliorare la posizione di cassa dell'azienda, un passaggio fondamentale per rafforzare la solidità finanziaria e ridurre l'indebitamento a breve termine. Inoltre, questa strategia è strettamente collegata al fabbisogno di finanziamento dell'azienda*" (pag. 44 all. D);
- svalutazione crediti per 1 milione di Euro corrispondente alla parte considerata difficilmente recuperabile. Questa misura consentirà di rappresentare in modo più realistico la situazione finanziaria e di ridurre il rischio di contabilizzare entrate non realizzabili. Tale importo comprende la quota di ;
- apporto dei soci per un totale di 1 milione di Euro distribuito negli anni 2024 e 2025.

Fissata con decreto l'udienza del 05.12.2024 si costituivano in giudizio i seguenti creditori:

1)

tutte rappresentate e difese, in forza di procure speciali alle liti in calce alla memoria difensiva anche disgiuntamente, ;

2) rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti rilasciata in data 22.10.2007 ed autenticata nella firma dal Notaio (rep. 151294/33029, registrata il 31/10/2007) dagli Avv.ti

In data 04.12.2024 il nominato esperto dott. ha depositato il proprio parere relativo alla verifica della regolarità e congruenza della situazione contabile, alla valutazione in ordine alla concrete prospettive di risanamento sulla base dell'analisi di coerenza del piano di risanamento con la lista di controllo ovvero sulla base di ogni altro elemento acquisito nella fase iniziale della procedura, alla verifica della opportunità delle misure richieste ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative, all' individuazione delle parti nei cui confronti le misure richieste andranno a

produrre i loro effetti , alla valutazione dell'eventuale opportunità di ridurne i destinatari o i tempi in considerazione di rischi di incidenza sull'andamento delle trattative, alla rappresentazione delle attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12 comma 2 CCII.

In data 04.12.2024, la Società depositava memoria difensiva a fronte delle costituzioni in giudizio dei creditori.

All'udienza comparivano:

Tanto premesso si osserva quanto segue.

In via preliminare, sussiste la competenza del Tribunale di Nola, giacchè la società ha il centro di interessi principali nell'ambito del circondario del Tribunale di Nola.

Sempre in via preliminare, va osservato che il presente ricorso è procedibile in quanto la ricorrente ha provveduto al deposito del ricorso entro il giorno successivo all'iscrizione dell'istanza applicativa delle misure protettive presso il Registro delle Imprese unitamente all'atto di accettazione della nomina da parte dell'esperto avvenuta in data 18.11.2024 (cfr. visura camerale in atti) ed entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese ex art. 18 comma 1 secondo periodo CCII risulta la pubblicazione sul registro dell'RG del procedimento; inoltre, l'udienza è stata fissata nel termine di 10 giorni dal deposito dell'istanza.

La domanda è, altresì, ammissibile, in quanto non risulta, ex art. 25 quinquies CCII che l'istanza di cui all'art. 17 CCII sia stata presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'art. 54 comma 3, né che tali istanze, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, siano state rinunciate.

Risultano, altresì, depositati i documenti richiesti ex art. art.19 CCII quali:

X bilanci degli anni 2020-2021 e 2022 e la bozza del bilancio al 31.12.2023;

X Situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a al 31.08.2024;

X Elenco dei creditori;

X piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative di carattere industriale che intende adottare;

X Dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

X Atto di accettazione della nomina da parte dell'esperto con il relativo indirizzo pec;

X atto di accettazione della nomina da parte dell'esperto con il relativo indirizzo pec;

Quanto, infine, alla corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, va rilevato che con memoria della società debitrice depositata in data 26.11.2024 veniva richiesto di: a) "voler limitare la operatività delle misure protettive ai soli creditori bancari; b) autorizzare che il decreto di fissazione udienza venga notificato soltanto ai creditori bancari"; con successivo decreto della scrivente del 29.11.2024, in applicazione dell'art. 18 comma 1 CCII ai sensi del quale "*l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti .... di determinati creditori o di determinate categorie di creditori*" veniva autorizza la notificazione della fissazione dell'udienza ai soli creditori bancari indicati nell'allegato B della memoria depositata dalla società debitrice in data 04.12.2024 ossia:

Tanto premesso, tenuto conto che la domanda si sostanzia nella conferma delle misure richieste con efficacia nei confronti dei soli creditori evocati in giudizio e, dunque, con esclusione dell'operatività delle misure nei confronti degli altri creditori, si osservi in diritto.

Come è noto, il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, conv. con modificazioni in L. 21 ottobre 2021, n. 147 ha introdotto la procedura di composizione negoziata della crisi, istituto che fornisce all'imprenditore uno strumento per agevolare la crisi di impresa, mediante l'ausilio di un esperto terzo. Tale istituto è stato recepito nel CCII e risulta disciplinato dagli artt. 18 e 19 CCII con riguardo alla richiesta di misure protettive e cautelari.

Con particolare riguardo alle misure protettive richieste e concesse automaticamente a seguito dell'iscrizione dell'istanza nel registro delle imprese, benché in via provvisoria, l'art. 6 del d.l. citato, oggi art. 18 CCII, di recente oggetto di revisione con il c.d. correttivo ter adottato con il d.lgs. 136/2024 dispone che " *l'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con*

successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17 comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o di determinate categorie di creditori. . L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto... Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti gia' concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. 5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario".

Rientrano, pertanto, nelle misure protettive tipiche in grado di inibire disposizioni di legge: 1) la sospensione, su istanza di parte, degli obblighi di ricapitalizzazione ex art.8 d.l. oggi art. 20 CCII; 2) la preclusione della possibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 18 comma 4 CCII 3) il divieto di acquisizione di diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e il divieto di inizio azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti

con i quali viene esercitata l'attività d'impresa ex art. 18 comma III; 4) la sospensione delle prescrizione e la non verificazione delle decadenze ex art. 18 comma III CCII; 5) la preclusione per gli interessati dalle misure protettive di rifiutare l'adempimento o di risolvere unilateralmente in contratti, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di vantare crediti insoddisfatti ex art.18 co.5 CCII anteriori al deposito dell'istanza; 6) lo specifico divieto per le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza ex art. 18 comma 1 CCII. Trattasi di misure che producono i loro effetti automaticamente a seguito dell'istanza ex art.18 CCII, salva conferma del giudice in sede di udienza ex art.19 CCII.

Con tale disposizione, di recente arricchita, come a breve sarà esposto, il legislatore ha chiaramente voluto fornire uno strumento, fruibile in una fase anteriore all'apertura della procedura concorsuale e, dunque, in un momento in cui il debitore è nella piena e libera disponibilità del suo patrimonio, essendogli consentito il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza necessità di autorizzazione giudiziale e con piena efficacia nei confronti dei creditori, finalizzato a favorire il buon esito di trattative con i creditori e il conseguimento del risanamento aziendale, ponendolo al riparo da iniziative esecutive e/o cautelari dei creditori medesimi, salvaguardando sia il patrimonio del debitore, sia il complesso dei beni utilizzati dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività produttiva, anche se di proprietà di terzi.

Gli effetti automatici conseguenti al deposito dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese sono da ritenersi pacificamente di carattere provvisorio, essendo necessaria la successiva conferma giudiziale, previa verifica, dinnanzi al Tribunale, della ricorrenza dei presupposti della misura richiesta, quali il fumus boni iuris, consistente nella verifica dell'esistenza di concrete prospettive di risanamento (attraverso l'istituto della composizione negoziata) in termini di esistenza di un progetto concreto che determini gli obiettivi di fondo e le linee principali degli interventi che l'impresa intende assumere , tenuto conto delle valutazioni compiute dall'esperto e dell'andamento delle trattative, nonché il periculum in mora, quale verifica della idoneità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e, dunque, l'utilità delle misure richieste per lo svolgimento delle trattative, nonchè l'assenza di pregiudizi sproporzionati derivanti ai creditori o ai terzi dalla loro applicazione (art. 19 co. 6 C.C.I.I.) e la loro adeguatezza e proporzionalità rispetto all'obiettivo del risanamento aziendale, eliminando il rischio che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicarne lo svolgimento e l'esito.

E', peraltro, evidente che il risanamento che può sostenere misure che impediscono ai creditori di esercitare i propri diritti deve consistere in un reale superamento della crisi finanziaria e industriale, che consenta di mantenere la continuità aziendale (cfr. Tribunale di Sulmona, 22.11.2022).

In definitiva, la verifica giudiziale, richiede, previo rispetto dei requisiti formali e documentali, il riscontro dell' esistenza della situazione di squilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'impresa alla luce dei dati contabili e della relazione dell'esperto, nonché della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa da effettuarsi sulla base delle attestazioni riservate all'esperto di attendibilità della documentazione contabile, di affidabilità dei sistemi di allerta interna, di fattibilità del piano di risanamento elaborato: si tratta, dunque, di effettuare un bilanciamento fra i contrapposti interessi, la cui misura è dettata dall'esistenza di un interesse prevalente e pubblico al risanamento dell'impresa che impone alle parti un dovere di cooperazione ben più ampio rispetto al comportamento secondo buona fede che deve informare i rapporti fra i privati; l'interesse individuale dei creditori e dei terzi incisi dalle misure soccombe, infatti, a fronte della protezione del patrimonio richiesta dall'imprenditore anche quando consista in un "sacrificio apprezzabile" e purché non assurga , come già accennato, a "pregiudizio sproporzionato".

Gli artt. 18 ss. CCII , tuttavia, secondo l'opinione preferibile, non hanno inteso affidare al Tribunale un sindacato sulla fattibilità concreta del piano di risanamento, che è, invece, destinato ad essere approfondito e modificato nella interlocuzione con i creditori in un contesto stragiudiziale con la mediazione dell'esperto e sulla base del progetto di risanamento depositato; piuttosto, il vaglio del tribunale è confinato alla verifica della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e alla non manifesta pretestuosità della proposta di risanamento, tenuto conto anche dell'interesse dei creditori: il deposito di un piano definitivo non costituisce onere riconducibile all'impresa che accede a questo strumento, parlando l'art 17 CCII di " progetto di piano", essendo il percorso negoziale finalizzato proprio ad individuare una strategia concreta di possibile risanamento in esito alla negoziazione condotte sotto le cure dell'esperto.

Il Tribunale, in definitiva, può e deve confermare le misure protettive laddove "*le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che (mutuando la icastica dizione da tempo adottata dalla Suprema Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale, oggi in larga parte rifusa positivamente nel CCII) non appaia obiettivo "manifestamente implausibile", in ragione della "palese inettitudine" del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa*" (cfr. Tribunale di Modena, 03.12.2022).

Tale valutazione andrà evidentemente compiuta dal giudicante anche tenendo conto della condotta assunta dalle parti nel corso delle trattative, non potendo trovare tutela le ragioni dei creditori che

abbiano assunto un comportamento pregiudizialmente ostativo alla soluzione, nonché verificando la maggior convenienza del percorso di risanamento rispetto all'alternativa liquidatoria, da intendersi non come condizione di accesso alla procedura di composizione negoziata, ma come criterio di bilanciamento dei contrapposti interessi ai fini del riconoscimento di una protezione anticipata del patrimonio.

Accanto a tali misure protettive tipiche, automatiche e provvisorie, il CCII prevede, inoltre, la concessione , sempre su richiesta di parte, di misure cautelari caratterizzate dalla loro atipicità ("provvedimenti cautelari necessari per portare a termine le trattative", art.19 CCII co.1) concesse dal giudice nell'ambito della medesima udienza ex art.19 cit..

Con riguardo ai presupposti per la concessione delle misure cautelari, il legislatore ne ancora la concedibilità alla circostanza che esse siano necessarie per condurre a termine le trattative, senza, peraltro, tipizzare le caratteristiche dei provvedimenti cautelari adottabili.

Orbene, volendo in questa sede determinarne le caratteristiche e i presupposti di concedibilità si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 2 l. q) del CCII le misure cautelari sono i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza; con riferimento alla composizione negoziata, l'art. 19 cit. precisa che le misure devono essere necessarie " per condurre a termine le trattative".

Con riguardo alle finalità di tali misure, una lettura coordinata della normativa di riferimento con riguardo alle misure protettive e cautelari porta a ritenere che mentre le prime sono dirette a tutelare il patrimonio, le misure cautelari siano strumentali alla protezione delle trattative.

Del resto, l'identità delle informazioni che l'esperto è chiamato a rendere al Tribunale lascia intendere l'esistenza di un comune nucleo alle due tipologie di misure, nucleo che può rinvenirsi nel fumus di ragionevole perseguibilità del risanamento grazie alle trattative che l'imprenditore si prefigge di porre in essere (che costituisce il presupposto in sé indefettibile per l'accesso al percorso della composizione negoziata) da un lato, e la proporzionalità delle stesse rispetto alla posizione dei creditori destinatari (e ciò in linea col limite dell'equo contemperamento degli interessi secondo il principio di buona fede e correttezza che deve improntare tutto il percorso di composizione negoziata ex art.16 co.4 CCII (cfr. Tribunale di Catania 25 luglio 2022).

Quanto al contenuto delle misure, si ritiene che tali misure intanto potranno essere concesse, in quanto siano funzionali a tutelare le trattative nella prospettiva del superamento della condizione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale che ha indotto l'avvio del percorso di risanamento e, dunque,

funzionali al risanamento aziendale e sempre nel rispetto reciproco delle posizioni delle parti, nel senso che la parte ricorrente non può ottenere in sede cautelare più di quanto potrebbe ottenere all'esito del giudizio di merito (nella specie insussistente, attesa la strumentalità peculiare del rimedio cautelare rispetto non ad un giudizio di merito ma alla ristrutturazione aziendale); in definitiva, l'imprenditore non potrà con la misura cautelare ottenere risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione.

Con particolare riguardo alla posizione del ceto creditorio finanziario nell'ambito della composizione negoziata , e per quanto in questa sede rileva, le norme che vengono in rilievo e che determinano limitazioni ai diritti contrattuali in capo ai creditori finanziari sono l'art. 16 e l'art. 18 CCII .

L'art. 16 comma 5 CCII, nella versione attualmente vigente, stabilisce che "Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario".

Come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) la modifica normativa è stata adottata "*al fine di risolvere le rilevanti problematiche sorte rispetto alla sorte delle linee di credito esistenti al momento dell'accesso alla composizione negoziata. Lo scopo della modifica è quello di bilanciare l'esigenza dell'impresa di continuare ad avere liquidità e l'opposta esigenza degli istituti di credito di non essere danneggiati da una normativa che impone di continuare ad erogare finanziamenti a discapito della sana e prudente gestione e dell'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Del resto nella prassi si è osservato che molto spesso l'accesso alla composizione negoziata porta gli istituti di credito a sospendere o interrompere le linee di credito invocando la disciplina vigilanza prudenziale a discapito del processo di risanamento avviato dall'impresa*".

La disposizione citata, come appare evidente, preclude alle banche ed agli intermediari finanziari, non qualsiasi possibilità di revocare o sospendere gli affidamenti concessi all'imprenditore che ha fatto accesso alla composizione negoziata, bensì di farlo (solo) a cagione di tale accesso; la norma

prevede, in particolare, la possibilità di procedere alla revoca o alla sospensione degli affidamenti "se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale".

Assume, pertanto, rilievo pregnante l'individuazione dell'ampiezza della deroga per motivi di vigilanza prudenziale al divieto di sospensione e revoca delle linee di credito, in quanto da essa dipende il buon esito delle trattative e il corretto funzionamento della il legislatore si è dimostrato particolarmente accorto in questa sede, prevedendo da un lato che le decisioni relative alla gestione del credito (c.d. classificazione) si basino non solo sullo stato di crisi dell'imprenditore, ma anche su quelle che sono – in concreto – le prospettive di risanamento derivanti dal piano presentato e dall'altro, espressamente escludendo che la prosecuzione del rapporto costituisca motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario, con l'evidente intento di consentire quanto più possibile una continuità finanziaria per l'impresa durante il processo di ristrutturazione, indirettamente incoraggiando la concessione di liquidità all'impresa: tale modifica, peraltro, va a risolvere esplicitamente i dubbi sorti circa le possibili conseguenze del c.d. effetto impositivo o coercitivo (derivante dalla normativa di cui al successivo art. 18 commi 5 e 5-bis CCII) nella ipotesi in cui l'impresa incorra in liquidazione giudiziale e, a seguito del mantenimento delle linee di credito, la banca sia chiamata a rispondere di concessione abusiva del credito.

Ulteriore limite all'autonomia contrattuale del ceto bancario deriva dall'art. 18 commi 5 e 5 bis novellato. secondo cui "i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario"

La riformulazione e modifica, ad opera del c.d. correttivo ter (d.lgs. n. 136/2024) dell'art. 18 CCII è intervenuta chiarendo, da un lato l'applicabilità dell'art. 18 comma 5 CCII anche ai creditori bancari, in presenza di misure protettive, e il rapporto tra l'articolo 16, comma 5, (che si occupava e occupa appunto dei soli istituti bancari) e l'articolo 18, comma 5 (che riguardava tutti i creditori senza compiere distinzioni), in quanto, in presenza di una sospensione decisa dall'istituto di credito ai sensi dell'articolo 16 CCII si erano registrati orientamenti interpretativi contrastanti sulla effettiva applicabilità al medesimo creditore del divieto posto dalla norma in esame.

La modifica, dunque, consiste innanzitutto nell'esplicitare la ratio legis includendo espressamente i creditori bancari tra i destinatari della norma e nel richiamare la disciplina di vigilanza prudenziale rispetto alla sospensione o revoca delle linee di credito (rispetto ai quali l'istituto di credito è tenuto a verificare il merito creditizio e a compiere le dovute classificazioni) è strumentale ad armonizzare le disposizioni normative citate.

Ne consegue che le banche non solo non possono interrompere il sostegno finanziario all'imprenditore per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata, ma sono altresì tenute a mantenere il sostegno finanziario in precedenza accordato all'impresa che abbia chiesto e ottenuto misure protettive. Si impone così alle banche un rafforzamento del proprio supporto, dal momento che − al generale divieto di sospensione/revoca degli affidamenti già previsto all'art. 16, comma 5, CCII − si aggiunge il divieto (di portata ben più ampia) di opporre al debitore gli inadempimenti pregressi che legittimerebbero il creditore ad invocare i consueti rimedi contrattuali.

A completamento del quadro normativo il decreto correttivo è intervenuto, infine, con l'inserimento del comma 5-bis con il quale si intende chiarire il rapporto tra le disposizioni dell'articolo 18 CCII e quelle dell'articolo 16 CCII prevedendo che dal momento della conferma delle misure protettive, i creditori bancari possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate, decisa ai sensi dell'articolo 16 CCII solo se ed in quanto dimostrino il collegamento tra la sospensione e la disciplina di vigilanza prudenziale. Viene, altresì, precisato, a tutela dei creditori in questione e come disposto anche con l'articolo 16, comma 5, che la prosecuzione del rapporto non può rappresentare causa di responsabilità dell'istituto di credito.

In sintesi, dalle modificazioni normative , si evince le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e cessionari dei loro crediti devono comportarsi correttamente e partecipare fattivamente alle trattative, potendo, comunque, sospendere o revocare le linee di credito per ragioni di vigilanza prudenziale, mentre sarà preclusa la permanenza dell'autotutela contrattuale attivata dagli istituti di credito in relazione alle linee di credito già accordate al momento dell'accesso alla composizione se risultano dimostrate le ragioni di vigilanza prudenziale che le hanno indotte a sospendere o revocare le linee di credito.

Infine, in relazione all'ambito applicativo delle citate disposizioni e, in particolare, per quanto in questa sede rileva degli art. 18 comma 5 e 5 bis CCII, in assenza di indicazioni normative di segno contrario , si ritiene che esse trovino applicazione per la sospensione o revoca delle linee di credito, a prescindere dal momento in cui le medesime siano intervenute e, dunque, anche per quelle intervenute in un momento anteriore all'apertura della , le quali, pertanto, riceveranno il medesimo trattamento delle sospensione e revoche avvenute contestualmente o successivamente all'accesso alla composizione negoziata.

Tanto premesso, venendo all'esame del caso di specie, la Società ha richiesto l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII: dal ricorso introduttivo, nonché dalla successiva memoria depositata in data 04.12.2024, appare evidente che la principale misura richiesta , che deve essere oggetto di preliminare trattazione è quella costituita, in applicazione dell'art. 18 comma 5 bis CCII, dal ripristino delle linee di credito a breve termine con un accordato in linea con quello al 31.12.23, unica misura di cui i creditori finanziari costituiti hanno richiesto il rigetto per le seguenti motivazioni:

- inapplicabilità dell'eventuale conferma delle misure protettive richieste sulla legittima sospensione operata da prima dell'ingresso nella pendente composizione negoziata;
- mancanza di ragionevoli prospettive di risanamento della società , in ragione della irrealizzabilità del piano perché inconciliabile con la normativa di vigilanza: gli Istituti, infatti, invocando la disciplina di vigilanza prudenziale e gli obblighi bancari di valutazione del merito creditizio ai fini della concessione di finanza in termini di verifica, in una prospettiva ex ante rispetto al momento del finanziamento (intendendosi per tale ciascun utilizzo di una linea di credito accordata) , che il soggetto finanziato sia ragionevolmente in grado di restituire le somme prestate, ritengono, allo stato, non concedibili, in base alla normativa richiamata , nuovi utilizzi delle linee di credito a breve termine a) per mancanza di elementi del piano industriale che possano contribuire a determinare un'inversione di rotta dell'andamento del business aziendale, b) per la dubbia percorribilità della manovra finanziaria che prevede, da un lato, il mantenimento delle linee di credito a breve termine accordate al 31.12.2023 per un ammontare complessivamente pari a circa Euro 16 milioni e dall'altro una contestuale richiesta di stralcio di Euro 4 milioni a valere sugli utilizzi già concessi a valere sulle linee di credito a breve termine medesime, c) per abnormità della richiesta rispetto al fabbisogno finanziario in media pari ad Euro 8,5 mln a fronte di una richiesta di ripristino/mantenimento pari ad Euro 16 mln, e) per i dubbi sulla circostanza che la società sarà in grado di far fronte al rimborso integrale dell'esposizione in essere, nonché, a maggior ragione dei nuovi utilizzi.

Tanto premesso, appare, in via preliminare opportuno, chiarire che a parere del giudicante, la misura della riattivazione delle linee di credito, lungi dal potersi qualificare quale misura protettiva, rispetto alla quale il nuovo comma 5 bis dell'art 18 CCII sarebbe funzionale a regolare gli effetti della conferma delle misure protettive di linee sospese, costituisce, al contrario, una vera e propria misura cautelare (cfr. Tribunale di Modena 22.06.2024), in quanto, a differenza dell'art. 18 comma 5 CCII, la cui applicazione si sostanzia nel divieto (per quanto in questa sede rileva) della sospensione e/o revoca di linee di credito non sospese né revocate al momento dell'accesso alla composizione negoziata a cagione del mancato pagamento di crediti anteriori, la disposizione di cui all'art. 18

comma 5 bis CCII nel disporre il divieto di mantenimento delle sospensione (e revoche) delle linee di credito in mancanza della dimostrazione della loro conformità alla disciplina di vigilanza prudenziale, fissandone il dies a quo al momento della conferma delle misure protettive, si sostanzia nell'imposizione di un facere per il creditore e, dunque, di una vera e propria misura cautelare.

Orbene, alla luce di tale qualificazione, si ritiene che la cautela richiesta possa essere concessa.

Occorre, in primo luogo, esaminare, essendo il punto oggetto di vivace contestazione, la percorribilità del risanamento aziendale, alla luce del corredo informativo esistente in questa sede, e della sua "non manifesta implausibilità" come in precedenza chiarito.

Orbene, il piano di risanamento aziendale proposto dall'istante si articola nei seguenti termini:

a) espansione sul mercato, e segnatamente:

• Piano di penetrazione nel Nord Italia: , che ha un consolidato posizionamento di leadership al Sud e posizioni rilevanti al Centro, mira a rafforzare la propria presenza nelle regioni settentrionali del Paese, puntando soprattutto sui prodotti di alta gamma come e quelli di fascia medio-alta come . Questo permette di differenziare l'offerta e aumentare la riconoscibilità del brand in un mercato che assicura margini migliori.

• Penetrazione del segmento dei tappezzieri: L'azienda ha intenzione di vendere direttamente i tagli di tessuto dando servizio al canale e facilitando l'accesso ai piccoli tappezzieri. Questo approccio diretto permetterà di servire meglio i piccoli artigiani, aggiungendo valore attraverso un servizio più flessibile e personalizzato. La possibilità di fornire tagli specifici, piuttosto che solo metrature standard, permette di incrementare il valore aggiunto, anche mantenendo lo stesso volume di vendita. Le immobilizzazioni per la fornitura di tale servizio sono state già acquisite

• Sviluppo nel settore contract (ospitalità e B&B): punta a entrare più aggressivamente nel segmento contract, soprattutto per forniture di tendaggi e biancheria per il settore dell'ospitalità (hotel, B&B, etc.). Questo mercato offre opportunità di crescita, data la necessità costante di rinnovamento e manutenzione delle strutture ricettive.

• Ottimizzazione della distribuzione attuale: L'obiettivo è migliorare la presenza nei canali di distribuzione già esistenti, garantendo una copertura più efficace del mercato e aumentando l'efficienza nella gestione delle vendite." (cfr. pag. 41 del Piano);

b) ottimizzazione interna:

• Razionalizzazione degli assortimenti: Ridurre le varianti di prodotti in collezione è un passo strategico per semplificare la gestione interna e ottimizzare i processi. Meno varianti significano una gestione degli stock più semplice e una riduzione dei costi operativi, oltre a favorire una semplificazione della supply chain.

• Semplificazione della catena dei fornitori: Un obiettivo correlato è quello di ridurre il numero di fornitori, concentrandosi su partnership strategiche e affidabili. Questo permetterà una migliore gestione del controllo qualità, con impatto positivo sui costi, e una riduzione della complessità gestionale, che di riverbera sulla produttività.

• Consolidamento della rete di fasonisti: Internamente, la sta lavorando a una rete di fasonisti strutturata su due livelli. I fasonisti di primo livello avranno la responsabilità di coordinare e controllare quelli di secondo livello, garantendo una maggiore coesione e controllo sulla produzione. Questo modello a cascata permette di migliorare la qualità e la gestione delle relazioni produttive, ottimizzando il controllo sulla filiera e riducendo i costi di controllo e logistica.

Il piano finanziario predisposto, con la relativa manovra finanziaria, è articolato in un arco temporale di 6 anni (2024-2029) e prevede:

- la ristrutturazione dei debiti a breve termine verso le banche: i debiti a breve termine verso le banche, attualmente pari a 9,6 milioni di euro, saranno oggetto di una ristrutturazione mediante uno stralcio del 42% (4 milioni di euro), riducendo così l'onere complessivo dovuto pari a euro 5.626.931, che verrà restituita entro il 31 dicembre 2025;
- ripristino delle linee di breve termine con un accordato in linea con quello al 31.12.23: per permettere la piena operativa all'azienda, dovranno essere ripristinate tutte le linee di breve termine attualmente sospese (autoliquidanti, finimport, lettere di credito, etc.), ossia per euro 16.000.000;
- i debiti a medio-lungo termine nei confronti dei creditori finanziari indicati a pag. 48 del piano finanziario pari ad euro 5.852.818 vedranno l'inizio dei rimborsi a partire da gennaio 2027 e fino all'anno 2034, con un prolungamento della durata complessiva del 50% rispetto alle scadenze naturali (cfr. all. D pag. 48) , con possibile previsione di un meccanismo di cash sweep, potenzialmente finalizzato a destinare una parte dei flussi di cassa in surplus generati dall'operatività al rimborso anticipato del debito, con riduzione dell'esposizione finanziaria, abbattendo progressivamente gli oneri legati agli interessi e migliorando la solidità complessiva della posizione debitoria dell'azienda;
- tasso di interesse 3,5%;
- Svalutazione del magazzino per 1 milioni di Euro: "*tale operazione permette di adeguare il valore delle scorte al loro effettivo valore di realizzo, riflettendo con maggiore accuratezza la situazione economica dell'impresa e preparando il terreno per una gestione più efficiente delle risorse finanziarie nel futuro. La svalutazione si è resa necessaria a seguito, anche, della sospensione delle linee bancarie. Questa mossa consente di ripulire il bilancio aziendale, riducendo le perdite latenti associate a stock di merce invenduta e generando liquidità mediante una politica di vendita a prezzi ridotti, seppur con margini compressi. In pratica, la scelta di svalutare e liquidare le scorte è*

stata presa per liberare capitale immobilizzato nel magazzino e migliorare la posizione di cassa dell'azienda, un passaggio fondamentale per rafforzare la solidità finanziaria e ridurre l'indebitamento a breve termine. Inoltre, questa strategia è strettamente collegata al fabbisogno di finanziamento dell'azienda" (pag. 44 all. D);

- svalutazione crediti per 1 milione di Euro corrispondente alla parte considerata difficilmente recuperabile. Questa misura consentirà di rappresentare in modo più realistico la situazione finanziaria e di ridurre il rischio di contabilizzare entrate non realizzabili. Tale importo comprende la quota di ;
- apporto dei soci per un totale di 1 milione di Euro, distribuito negli anni 2024 e 2025.

Sulla base della relazione depositata dall'esperto nominato, invero, appaiono sussistere plausibili e concrete prospettive di risanamento.

Infatti l'esperto esaminando il mercato di riferimento della Società, i dati di bilancio consuntivati dalla Società negli ultimi anni, le cause della crisi, la strategia di rilancio, l'attuale situazione economica e finanziaria della Società e la sua capacità attuale e prospettica di addivenire al risanamento , la prospettazione di un alternativo scenario liquidatorio, la volontà dei principali creditori di addivenire alla definizione di accordi idonei a facilitare la soluzione della crisi e/o comunque la possibilità di aprire trattative ha evidenziato:

1) che "*la crisi della Società risulta di natura sia economica che finanziaria, con i due profili strettamente interconnessi tra di loro; nel senso che la prima sia all'origine della seconda; ma che la seconda aggravi la prima determinando una pericolosissima spirale in grado di trascinare la Società verso un dissesto irreversibile: le difficolta economiche rendono insufficienti le risorse al servizio del debito; e la mancanza di risorse finanziarie mina la capacità di approvvigionamento di beni e servizi indispensabile a sostenere volumi di ricavi sufficienti alla copertura dei costi, tra cui peraltro non trascurabili appaiono anche quelli fissi (primi tra essi quelli per il personale dipendente)*";
2) che "*la ricorrente dimostra ancora la sua vitalità, con volumi di affare che, sebbene si siano ridotti nel 2023 e nel 2024, sono ancora notevoli (31 milioni di euro per il 2023 e circa 28 milioni in previsione per il 2024)*";
3) in ordine alla capacità attuale e prospettica di addivenire al risanamento, l'Esperto, considerando quanto desumibile dai dati risultanti dai bilanci e le informazioni acquisite, nonché gli esiti dei diversi test pratici eseguiti dalla società e dall'esperto medesimo, ritiene che effettivamente il risanamento possa dipendere "*dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare*", in quanto "*si è ....al cospetto....di una azienda sicuramente in crisi ed in condizione di serio rischio di ulteriore aggravamento della stessa*

(sul bordo cioè di un vortice che potrebbe risucchiarla rapidamente in una più profonda insolvenza); e dunque di una azienda che necessita di concrete iniziative che possano stimolare quell'inversione di tendenza che appare ad oggi potersi considerare ancora possibile e parimenti indefettibile innanzitutto nell'interesse dei creditori (ma degli altri stakeholders , ovviamente gli imprenditori e soprattutto la forza lavoro), atteso che lo scenario liquidatorio ... è presumibile possa essere senz'altro molto penalizzante per gli stessi";

4) con riguardo alle strategie di rilancio previste dalla società "*risultano identificate linee strategiche di azioni di risanamento non meramente astratte ma ragionevolmente concrete. Tanto, fermo restando, ... che andrebbe approfondita la possibilità e l'opportunità di affiancare tali azioni con anche politiche di efficientamento dei costi. Il che presuppone la necessità di svolgere puntuali analisi dell'andamento del business segmentando le stesse con report di contabilità industriale e gestionale*";
5) in relazione allo scenario liquidatorio previsto dalla società di circa euro 16.380.465 a fronte di un passivo di oltre 33 milioni di euro , l' Esperto "*ritiene che le previsioni di realizzo ... siano per alcune voci di bilancio finanche troppo ottimistiche. In particolare, ci si riferisce al valore delle rimanenze in quanto nello scenario fallimentare i costi di realizzo sarebbero più bassi rispetto a quelli previsti dalla Società considerando che parte del magazzino è collocato presso terzi ed altra parte è situata presso i fasonisti. Ed inoltre in tale prospettiva ingenti sarebbero anche i costi per addivenire ad una vendita (la stima delle rimanenze con l'ausilio di operatori specializzati, la locazione dei locali in cui custodirle, la custodia delle stesse, ecc.). Ed a tanto va poi aggiunto che la naturale esigenza di procedere in fretta con dette vendite potrebbe agevolmente consigliare di minimizzare oltremodo il prezzo di vendita delle merci, o anche, per altro profilo, indurre possibili interessati a non partecipare ai primi tentativi di vendita per perseguire un meccanismo di speculazione volto a conseguire acquisti a prezzi vili; con conseguente disgregazione del più significativo valore dell'attivo aziendale*";
6) in relazione alla volontà dei principali creditori di addivenire alle definizioni di accordi idonei a facilitare la soluzione della crisi e/o comunque la possibilità di aprire trattative in tal senso, l'esperto, anche a seguito delle iniziali interlocuzioni con gli istituti di credito, ha affermato che "la *praticabilità della prospettive di risanamento e la concretezza delle stesse dipende innanzitutto dalla volontà e capacità della Società di rivedere il Piano già predisposto anche per venire incontro alle esigenze manifestate dal ceto creditorio bancario*".

In definitiva l'esperto ritiene che sussistano margini per avviare un percorso di risanamento, in quanto si tratta "*di azienda con una storia imprenditoriale lunga, un nome commerciale noto, capace ancora*

di sviluppare volumi di affare di tutto rispetto e comunque con già idee tracciate per la fase di risanamento".

Il Giudice ritiene che l'esposizione del piano di risanamento, la documentazione allegata e la relazione dell'esperto forniscano elementi tali da indurre a ritenere, allo stato degli atti, concretamente realizzabile il risanamento mediante le iniziative proposte, sussistendo prospettive ragionevoli di risanamento, costituendone certamente elementi sintomatici l'attestato di stima dell'esperto, la mancanza di iniziative esecutive e liquidatorie da parte di altri creditori, la chiarezza delle strategie di risanamento, il carattere esiziale dell'alternativa liquidatoria e la previsione , di certo, non marginale di apporto finanziario da parte dei soci.

Sussistente, altresì, il periculum in mora, inteso in questa sede, in termini di rischio del naufragio del progetto di risanamento in assenza della concessione della cautela

Invero, benchè appaia chiara la situazione di difficoltà sia economica che finanziaria della società , il piano proposto appare convincente e, per tale ragione, la misura richiesta della riattivazione delle linee di credito, appare strumentale certamente alle trattative, ferma la possibilità, invero auspicata anche dall'esperto, di "venire incontro alle esigenze manifestate dal ceto creditorio bancario" nella modificazione del piano, ma soprattutto è strumentale al percorso di risanamento, in quanto la riattivazione delle linee di credito ha una vitale importanza nello svolgimento dell'attività imprenditoriale.

In relazione a quest'ultima osservazione, assume anche rilievo la relazione depositata unitamente alla memoria del 04.12.2024 dell'advisor finanziario (cfrl all. 1), dalla quale emerge che l'azienda sin dall'anno 2015, anche a fronte di andamenti di fatturato e reddituali meno favorevoli di quelli prospettati dal piano, ha avuto accordati di breve termine anche superiori; inoltre, non risulta contestato che nel momento in cui l'azienda ha aperto il confronto preliminare con le banche in bonis ad aprile 2024 e a seguito della sospensione degli affidamenti avvenute progressivamente fino al luglio dell'anno 2024, le banche sono rientrate delle anticipazioni crediti per € 4.291.000 (da aprile '24 a settembre '24) , con conseguente sottrazione di risorse vitali per lo svolgimento della continuità aziendale.

Da quanto esposto emerge che il venir meno progressivo del sostegno finanziario degli istituti di credito ha aggravato la situazione di stress finanziario della società, rischiando di pregiudicarne il risanamento.

Con riguardo, poi , alle motivazioni sottese alla sospensione delle linee di credito, questo giudice ritiene, sulla base della cognizione sommaria che caratterizza il presente procedimento, che le medesime non siano condivisibili.

Invero, agli atti risulta acquisita unicamente la comunicazione della del seguente tenore "*Alla luce delle predette irregolarità riscontrate, nelle more della valutazione del piano di risanamento aziendale prospettato e della relativa manovra finanziaria formulata, Vi comunichiamo con la presente che l'operatività delle sopra indicate linee di credito deve intendersi precauzionalmente e provvisoriamente sospesa a far tempo dalla ricezione della presente. Inoltre, in accordo con le norme che regolano i c/c di corrispondenza e servizi connessi da Voi sottoscritti, Vi comunichiamo la RIDUZIONE del fido CP212 al valore corrispondente all'attuale utilizzo. Vi informiamo che, pertanto, non saranno più consentite operazioni a valere sulle suddette facilitazioni e Vi anticipiamo, infine, che ci riserviamo di effettuare le compensazioni previste dalle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi da Voi sottoscritte*": tale comunicazione, in primo luogo, appare generica, in quanto motivata sulla base di irregolarità non meglio precisate con riferimento ai tempi e alle ragioni dello sconfinamento delle linee; non può, inoltre, rimarcarsi, che tale comunicazione è pervenuta all'esito di interlocuzioni avviate su impulso della Società alcuni mesi prima, allorquando la società si è attivata per iniziare il suo percorso di risanamento.

In ogni caso, anche i motivi posti a fondamento della richiesta di rigetto della misura elaborate nelle memorie depositate non si ritengono sufficientemente argomentati: infatti, a fronte di un percorso di risanamento che si ritiene non implausibile, come già chiarito, sussistendo, anche a parere dell'esperto elementi del piano industriale che possano contribuire a determinare un'inversione di rotta dell'andamento del business aziendale, gli istituti di credito non hanno esplicitato le ragioni dell'inaffidabilità del finanziato, in termini di prognosi negativa di riscossione del credito a cagione dell'impossibilità del risanamento aziendale , se non facendo riferimento alla ristrutturazione onerosa prevista del piano finanziario , che di per sé sola, in un ottica di leale collaborazione e tenuto conto della alternativa liquidatoria prospettata, non appare motivazione determinante, quanto meno nella presente sede; né tanto meno gli istituti , come era loro dovere, hanno chiarito la classificazione del credito della ricorrente, all'attualità, come imposto dall'art. 16 comma 5 CCII che stabilisce il collegamento tra la classificazione del credito e il progetto di piano proposto.

In definitiva non può essere escluso a priori un vantaggio, anche, per gli istituti di credito nel partecipare attivamente alle trattative per favorire una soluzione negoziata della crisi d'impresa, anche in considerazione della finanza esterna messa a disposizione in via supplementare nel piano di risanamento.

Non osta al riconoscimento della cautela il dissenso espresso manifestato dagli Istituti al piano così come prospettato.

In definitiva, l'equo contemperamento degli interessi secondo il principio di buona fede e correttezza che deve improntare tutto il percorso di composizione negoziata, e, dunque, la salvaguardia della continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori, induce a ritenere accoglibile l'istanza.

Con riguardo alla concessione delle misure protettive tipiche, si osserva che ricorre certamente il requisito soggettivo richiesto dall'art. 12 CCII, in quanto la società istante è imprenditore commerciale (cfr. documentazione in atti).

Ricorre, altresì, il requisito oggettivo richiesto dall'art. 12 cit., ossia la condizione di squilibrio patrimoniale e/o economico finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza nonché le prospettive di ragionevole risanamento dell''impresa, come in precedenza esplicitate: la sussistenza di tale requisito emerge, in relazione alla condizione di squilibrio, dalla documentazione in atti, in quanto a fronte di una notevole debitoria da ristrutturare emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata, una chiara situazione di tensione finanziaria .

Nel proprio parere, come esposto, l'esperto ha illustrato la fisionomia del piano di risanamento proposto dalla società, nonché le le verifiche sinora condotte, confermando la completezza delle informazioni fornite della società ricorrente e l'apparente regolarità e congruenza della situazione contabile depositata

Ricorrono, pertanto, ad avviso del giudicante, i presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, limitate ai creditori evocati in giudizio.

Con riguardo, infine, alla durata delle misure concesse protettive e cautelari , la conservazione della protezione del patrimonio da iniziative esecutive e cautelari nonché gli effetti delle misure cautelari per il tempo di circa 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e, dunque, dal 18.11.2024, appare funzionale al conseguimento degli obiettivi prefissati, non ritenendo che tale termine penalizzi i creditori, tenuto conto della complessità delle operazioni descritte ai fini del risanamento aziendale e non apparendo tale misura e la relativa durata sproporzionata rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

Nulla per le spese, tenuto conto dell'assoluta novità della materia.

PQM

Il Giudice designato dott.ssa Rosa Paduano, sul ricorso depositato in data 19.11.2024 in epigrafe indicato, visti gli artt. 18 e 19 CCII così provvede:

CONFERMA

nei termini indicati in parte motiva le misure protettive richieste e, per l'effetto, stabilisce che dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, **i creditori indicati in parte motiva** non possono:

-acquistare diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e dare avvio o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa;

DISPONE

che dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza del termine di 120 giorni decorrente dal giorno della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i loro cessionari indicati in parte motiva non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata

DISPONE

-che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

-che sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

- che i creditori nei cui confronti operano le misure non possano unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno della società ricorrente oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza;

ONERA

l'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure o l'abbreviazione della loro durata

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'esperto

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito ex art. 19 comma 7 CCII.

Nola, 23.01.2025

Il Giudice designato

dott.ssa Rosa Paduano